




COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 17 VI 2011

SG-Grefe(2011)D/ 9693



RAPPRESENTANZA PERMANENTE
DELL'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 5/11
1040 - BRUXELLES

Oggetto: Costituzione in mora
Infrazione n. 2011/4021

Il Segretariato generale ha il pregio di trasmettere in allegato, per cortese inoltro al Ministro degli Affari esteri, una lettera della Commissione relativa all'oggetto suindicato.

Per la Segretaria generale,

Germán MERINERO CORTES

All.: C(2011) 4113 def.

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.6.2011

2011/4021
C(2011) 4113 def.

Signor Ministro,

vorrei richiamare la Sua attenzione sull'applicazione nella Regione Lazio dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (nei prosiegui: "la direttiva discariche" o "la direttiva").

L'articolo 6, lettera a), della direttiva dispone che gli Stati membri provvedono affinché solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica.

Alla Commissione risulta che nella Regione Lazio vengono collocati a discarica anche rifiuti che non sono stati previamente trattati.

La Commissione è giunta a tale conclusione sulla base delle informazioni fornite dalle stesse Autorità italiane nell'ambito della pratica EU Pilot 629/09/ENVI, riguardante la discarica di Malagrotta (Roma), e nell'ambito del procedimento per infrazione 2002/2284, che è ancora pendente per la mancata adozione da parte della Regione Lazio di un piano di gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda la pratica EU Pilot 629/09/ENVI, nell'ambito di tale indagine i servizi della Commissione hanno rivolto alle Autorità italiane domande concernenti l'applicazione del summenzionato articolo 6, lettera a), della direttiva ai rifiuti conferiti nella discarica di Malagrotta. In risposta a tali domande le Autorità italiane hanno trasmesso, in particolare, copia dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z0012 del 31 dicembre 2010 relativa alla prosecuzione delle attività di smaltimento dei rifiuti nella discarica di Malagrotta. L'ordinanza ingiunge alla società E. Giovi S.r.L., gestore della discarica, di installare entro sei mesi, presso la discarica di Malagrotta, un numero di unità di trito-vagliatura tale da consentire il trattamento di tutti i rifiuti urbani indifferenziati in ingresso nella medesima discarica non sottoposti a previo trattamento. L'ordinanza prevede inoltre che, fino a quando le suddette unità di trito-vagliatura non saranno entrate in funzione, la E. Giovi S.r.L. debba proseguire nello smaltimento dei

S.E. On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai Comuni di Roma, di Ciampino e di Fiumicino e dalla Città del Vaticano non trattati presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) di Malagrotta (denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2, gestiti dalla stessa E. Giovi S.r.L.), di via Rocca Cencia e di via Salaria (questi ultimi due gestiti dall'A.M.A. S.p.A., la società incaricata dei servizi di igiene urbana nel Comune di Roma). Infine, l'ordinanza ingiunge alla E. Giovi S.r.L. di assicurare entro sessanta giorni la piena operatività degli impianti di TMB Malagrotta 1 e Malagrotta 2, e all'A.M.A. S.p.A. di assicurare entro sessanta giorni la piena operatività degli impianti di TMB di via Salaria e di via Rocca Cencia.

Dalla suddetta ordinanza si evince chiaramente che nel 2011 viene ancora collocato nella discarica di Malagrotta un certo quantitativo di rifiuti urbani non sottoposti a previo trattamento, in violazione dell'articolo 6, lettera a), della direttiva.

Quanto alle altre discariche per rifiuti urbani in funzione nella Regione Lazio, il progetto di Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017 (trasMESSO alla Commissione il 17 dicembre 2010 nell'ambito del procedimento per infrazione 2002/2284 [INF(2010)101851]) contiene uno "Scenario di controllo" che illustra cosa accadrebbe se alcuni degli obiettivi previsti dal Piano non venissero effettivamente realizzati (paragrafi 10.7 e 10.8 della sezione I "Rifiuti urbani" del progetto di Piano). A pagina 191 del documento (quale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il 7 dicembre 2010) si legge che *"L'analisi dello scenario evidenzia insufficienza della capacità impiantistica dedicata al TMB a livello regionale: la capacità regionale di trattamento meccanico biologico è inferiore ai quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotto. In particolare i SubATO di Frosinone e Viterbo, che riescono a garantire l'autosufficienza sul proprio territorio, non sono in grado di sopperire all'insufficienza impiantistica presente negli altri ambiti."* Segue una tabella (Tabella 10.7-1: Scenario di controllo. Deficit della capacità impiantistica degli impianti di trattamento meccanico biologico. Periodo 2011-2017) la quale indica, per l'anno 2011, un deficit di capacità di trattamento dei rifiuti urbani pari a -147.358 tonnellate annue per il SubATO di Latina, -74.393 tonnellate annue per il SubATO di Rieti e -1.064.846 tonnellate annue per il SubATO di Roma.

Il fatto che il deficit di capacità di trattamento dei rifiuti urbani riguardi non solo il SubATO di Roma (dove sono ubicate sei discariche per rifiuti urbani: Cecchina-Albano Laziale, Colleferro-Colle Fagiolaro, Bracciano-Cupinoro, Civitavecchia-Fosso Crepacuore, Guidonia Montecelio-Inviolata e Roma-Malagrotta), ma anche il SubATO di Latina (dove sono ubicate due discariche per rifiuti urbani in località Borgo Montello) e il SubATO di Rieti (dove non esiste nessuna discarica per rifiuti urbani), fa ritenere che nel 2011 rifiuti urbani non sottoposti a previo trattamento continuino ad essere collocati non solo nella discarica di Malagrotta, ma anche in altre discariche laziali ubicate nel SubATO di Roma e/o in altri SubATO.

Il 3 marzo 2011 le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione una nota della Regione Lazio datata 2 marzo 2011 [Ares(2011)402329], secondo la quale tutti i rifiuti collocati nella discarica di Malagrotta devono essere considerati come rifiuti trattati ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva per la seguente ragione: sebbene parte dei rifiuti collocati nella discarica di Malagrotta non venga previamente trattata negli impianti di TMB, tutti i rifiuti raccolti a Roma, e pertanto tutti i rifiuti inviati a Malagrotta, vengono compressi durante il trasporto verso gli impianti di smaltimento. La nota aggiunge che i rifiuti inviati a Malagrotta, prima di essere collocati a discarica, vengono ulteriormente compressi dopo essere stati scaricati e sottoposti ad una cernita grossolana. Inoltre, la Regione Lazio osserva che nel 2010 la raccolta differenziata nel Comune di Roma ha raggiunto il 22,40%, e che nello stesso Comune di Roma sono in

funzione servizi per la raccolta di rifiuti ingombranti e di rifiuti pericolosi. Di conseguenza, occorre concludere che tutti i rifiuti raccolti nel Comune di Roma, e pertanto tutti i rifiuti inviati a Malagrotta, subiscono “processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero”, secondo quanto previsto dall’articolo 2, lettera h), della direttiva. Tuttavia, al fine di migliorare la qualità del trattamento cui vengono sottoposti i rifiuti prima di essere collocati nella discarica di Malagrotta, la Regione Lazio ha in particolare disposto (mediante la suddetta ordinanza del 31 dicembre 2010) che presso la discarica di Malagrotta vengano installate delle unità di trito-vagliatura entro il 30 giugno 2011. Tali unità di trito-vagliatura consentiranno di tritare i rifiuti che non saranno stati sottoposti a TMB (per insufficienza degli impianti di TMB esistenti) e di recuperare metalli ferrosi prima della collocazione dei rifiuti stessi a discarica. La nota spiega che la scelta di ordinare l’installazione di unità di trito-vagliatura, anziché la realizzazione di impianti di TMB, è dovuta al fatto che la discarica di Malagrotta è destinata a continuare a funzionare per non più di quattro anni.

La Commissione europea osserva tuttavia quanto segue.

Anzitutto, la Commissione ritiene che il deficit di capacità di TMB, quale risulta dal progetto di Piano di gestione dei rifiuti per il periodo 2011-2017 e dall’ordinanza n. Z0012 del 31 dicembre 2010, indichi che il sistema di gestione dei rifiuti della Regione Lazio non è conforme all’articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti (nel prosieguo: “la direttiva quadro sui rifiuti”), a norma del quale gli Stati membri adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

In secondo luogo, la Commissione contesta l’interpretazione dell’articolo 2, lettera h), della direttiva discariche proposta dalle Autorità italiane. A tale riguardo, la Commissione osserva quanto segue:

- A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva discariche, scopo di tale direttiva è prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l’intero ciclo di vita della discarica, al fine di adempiere alle disposizioni della direttiva 75/442/CEE, in particolare degli articoli 3 e 4 di quest’ultima direttiva (corrispondenti agli attuali articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE).
- A norma dell’articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti, gli Stati membri, nell’applicare la gerarchia dei rifiuti disposta da tale articolo, adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. Ai sensi dell’articolo 28 della direttiva quadro sui rifiuti, i piani di gestione dei rifiuti, che in Italia sono adottati dalle regioni, devono rispettare le disposizioni degli articoli 1, 4, 13 e 16 della stessa direttiva. A tale proposito occorre rilevare come il livello di trattamento dei rifiuti destinati a discarica sia una delle misure più efficaci per garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti.
- A norma dell’articolo 13 della direttiva quadro sui rifiuti, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia

effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna; b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse. A tale proposito occorre ricordare che, come statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza resa il 4 marzo 2010 nella causa C-297/08, "l'art. 4, n. 1, della direttiva 2006/12 [corrispondente all'attuale articolo 13 della direttiva quadro sui rifiuti] ha una funzione preventiva nel senso che gli Stati membri non devono esporre la salute umana ad un pericolo nel corso di operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti" (punto 109 della sentenza), sicché la constatazione di una violazione dell'articolo 13 della direttiva quadro sui rifiuti non può essere subordinata all'effettiva esistenza di problemi sanitari (punto 95 della sentenza).

Alla luce delle tre disposizioni sopra indicate, la Commissione ritiene che, per essere conforme alla direttiva discariche e alla direttiva quadro sui rifiuti, il trattamento dei rifiuti destinati a discarica debba consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana. Un trattamento che consista nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti stessi, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana, secondo quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva discariche e dagli articoli 4 e 13 della direttiva quadro sui rifiuti.

In terzo luogo, per quanto riguarda in particolare la discarica di Malagrotta, la Commissione ha ricevuto numerose denunce concernenti i cattivi odori che provengono da tale discarica, in violazione dell'articolo 13 della direttiva quadro sui rifiuti, a norma del quale la gestione dei rifiuti deve essere effettuata, in particolare, senza causare inconvenienti da odori.

Di conseguenza la Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in quanto non ha creato una rete integrata e adeguata di impianti per la gestione dei rifiuti nella Regione Lazio.

Inoltre, la Commissione europea ritiene che, quanto ai rifiuti conferiti nella discarica di Malagrotta e nelle altre discariche per rifiuti urbani della Regione Lazio, la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, letto in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/31/CE e con gli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Infine, la Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in quanto la gestione della discarica di Malagrotta non è effettuata senza causare inconvenienti da odori.

La Commissione invita il Suo governo, conformemente all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a trasmetterle osservazioni su quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera.

Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle osservazioni entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione



PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

p.o. J. Puigarnau

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria